



CORTE DEI CONTI

**SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE PER LA TOSCANA**

Rif. 3300.11/1-2021

**Determina di affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di toner esausti delle apparecchiature in uso presso gli uffici della Corte dei conti Toscana (CIG ZC93019A95).**

***Foglio "Patti e Condizioni"***

1. I servizi che la Corte dei conti commette sono regolati dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e dal Regolamento di autonomia finanziaria della Corte dei conti.
2. Le presenti condizioni costituiscono parte integrante e sostanziale dell'ordinativo di lavoro.
3. Non potranno essere riconosciute spese di chiamata, spese di viaggio, trasporto, sosta, imballaggio, interventi di spedizionieri, né altre spese che non siano state inserite nell'offerta e/o preventivamente approvate dall'Amministrazione.
4. Il servizio dovrà essere svolto entro il mese di Gennaio fermo restando che la tempistica precisa dovrà essere concordata con il Consegnatario sig.ra Alessandra Desideri

5. Poiché la provvista finanziaria sarà resa disponibile agli uffici periferici successivamente allo sblocco degli accreditamenti da parte degli uffici finanziari centrali della Corte la fatturazione del servizio, dopo il completamento dello stesso, prevederà il con pagamento a 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura completa nei suoi elementi allo SDI.
6. La fattura emessa a fronte del servizio erogato dovrà riportare, come riferimento, il numero di protocollo dell'ordine, il codice fiscale / partita IVA della Società, il codice IBAN, il numero identificativo CIG. Il pagamento sarà effettuato esclusivamente sul conto corrente bancario o postale che la Società provvederà ad indicare nella dichiarazione di cui al successivo art. 7. La mancanza di uno dei dati sopra espressamente indicati o dell'autocertificazione di cui alla Legge 136/2010, riportata nel successivo art. 7, o dell'autocertificazione sostitutiva del DURC, costituiscono causa di rifiuto della fattura elettronica, che pertanto dovrà essere riproposta. In caso di rilascio di DURC che evidenzia un'inadempienza contributiva trova applicazione il disposto dell'art. 31, comma 3 del D.L.21/6/2013, n° 69, con pagamento della somma alla Cassa previdenziale fino alla concorrenza dell'importo dovuto e nei limiti dell'importo fatturato.
7. La Società si obbliga ad applicare integralmente il CCNL vigente per i propri dipendenti nel settore di competenza, nonché a rispettare la normativa in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione ed ogni altro obbligo previsto dalla vigente normativa riferita all'intera situazione aziendale esistente alla data dell'ordinativo. A fronte di tali obblighi, l'Amministrazione potrà verificare lo stato di regolarità dell'impresa, tenuto conto della normativa di riferimento esigendo, da parte degli organi competenti, il rilascio del DURC di cui alla legge n. 266/2002 e del d.lgs. n. 276/2003.
8. La Società si impegna a rispettare gli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, e, segnatamente, quelli imposti dall'articolo 3, da intendersi qui integralmente trascritti. Il mancato rispetto della normativa citata costituisce causa di risoluzione del contratto, con contestuale applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 6 stessa legge 136/2010. Unitamente alla presente la Società rilascerà all'Amministrazione autocertificazione relativa al conto di appoggio delle fatture, ai sensi della citata legge 136/2010.
9. La Società prende atto che per la Corte dei conti, ai sensi del D.L. 24 aprile 2014, n° 66, vi è l'obbligo della fatturazione elettronica e, pertanto, non possono essere accettate fatture in forma non elettronica. La trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell'ufficio. Tale informazione, obbligatoria della fattura elettronica, rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario. Il Codice Univoco del SAUR è cod. **IPA T86U2B**. Oltre al suddetto "Codice Univoco Ufficio" che deve essere inserito nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, sarà altresì necessario

indicare nella fattura anche il codice fiscale della Corte dei conti **80218670588** ed il CIG **ZC93019A95**.

10. La Società prende atto che, a seguito dell'introduzione del meccanismo dello "Split payment", operato dalla L. 190/2014, il DM attuativo del 23/1/2015 stabilisce che nella fattura emessa nei confronti dell'Amministrazione debba essere riportata la seguente indicazione: "Scissione dei pagamenti, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972". La Società prende atto, altresì, che la Corte dei conti, in quanto organo a rilevanza costituzionale, non è tenuto alla certificazione dei crediti sulla piattaforma del MEF.
11. La Società dichiara di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente che gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal "Codice di comportamento dei dipendenti della Corte dei conti", ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n. 62, disponibili sul sito istituzionale al link "Amministrazione trasparente", vengono estesi, per quanto compatibili, alle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della Corte dei conti. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori o consulenti oppure dei collaboratori dell'impresa contraente dei suindicati atti. Pertanto allega, debitamente compilate le autodichiarazioni con riferimento alle norme anticorruzione e al pantouflage.
12. La Società prende infine atto che il documento di accettazione, firmato dalla Corte dei conti, anche sotto forma di scrittura privata, è assoggettato all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, Parte Prima della Tariffa, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. L'imposta di bollo, le spese di registro e le altre spese accessorie (se dovute) s'intendono a carico dell'affidatario, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 642/1972. L'imposta di bollo può essere assolta ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642/1972, ovvero mediante contrassegno di cui all'art. 3, lett. a) della citata norma; in alternativa, l'assolvimento può avvenire con le modalità previste dall'art. 7 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004 (cfr. circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 36 del 6 dicembre 2006 e Risoluzione n. 96/E del 16 Dicembre 2013, consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)). L'impresa affidataria è tenuta a dimostrare alla Corte dei conti di aver assolto, ai sensi della vigente normativa, all'imposta. Il mancato assolvimento dell'imposta di bollo non costituisce motivo di esclusione dalle procedure di gara ma, ai sensi del combinato disposto degli articoli 19 e 31 del D.P.R. 642/72, comporta l'attivazione delle procedure di recupero dell'imposta, mediante trasmissione dell'atto all'Ufficio del Registro per la regolarizzazione.

Per accettazione delle presenti condizioni.

**Data**

**La Società**